

Gazzetta ufficiale C 478

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno

16 dicembre 2022

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 478/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10930 — POST / BGL / BCEE / BIL / BDL / i-HUB) ⁽¹⁾	1
2022/C 478/02	Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.10859 — TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG) ⁽¹⁾	2

Banca centrale europea

2022/C 478/03	Codice di condotta per le alte cariche della BCE	3
---------------	--	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2022/C 478/04	Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2431 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2429 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea	15
2022/C 478/05	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea	17

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Commissione europea

2022/C 478/06	Informazione della Commissione ai sensi della decisione (UE) 2022/1663 del Consiglio	19
2022/C 478/07	Tassi di cambio dell'euro — 15 dicembre 2022	20

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare

2022/C 478/08	Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2021	21
---------------	---	----

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

2022/C 478/09	Decisione	22
---------------	-----------------	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2022/C 478/10	Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	24
---------------	--	----

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10930 — POST / BGL / BCEE / BIL / BDL / i-HUB)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 478/01)

Il 5 dicembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10930. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Ritiro di notifica di concentrazione
(Caso M.10859 — TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 478/02)

In data 3 novembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica ⁽¹⁾ di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾ («regolamento sulle concentrazioni»).

In data 30 novembre 2022 la parte notificante ha informato la Commissione di aver ritirato la notifica.

⁽¹⁾ GU C 431 del 14.11.2022, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

BANCA CENTRALE EUROPEA

Codice di condotta per le alte cariche della BCE

(2022/C 478/03)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

considerando quanto segue:

- (1) In quanto istituzione dell'Unione europea, si richiede alla Banca centrale europea (BCE) di essere al servizio dell'interesse pubblico e di assicurare i più elevati standard di integrità. Pertanto, la BCE colloca la responsabilità, la trasparenza e i più elevati standard etici al centro del proprio approccio al governo societario. L'adesione a tali principi è un elemento fondamentale della credibilità della BCE, ed è essenziale per guadagnare la fiducia dei cittadini europei.
- (2) L'etica professionale ed elevati standard di condotta che i terzi hanno diritto di attendersi dalla BCE e dalle sue alte cariche sono riconosciuti sin dalla sua istituzione come prerequisiti fondamentali per salvaguardare la reputazione della BCE.
- (3) A seguito dell'adozione nel 2001 di un primo Codice di condotta della BCE ⁽¹⁾, uno specifico Codice di condotta della Banca centrale europea per i membri del Consiglio direttivo è stato adottato nel 2002 ⁽²⁾ poi rivisto nel 2006 ⁽³⁾; a ciò ha fatto seguito un Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del Comitato esecutivo, adottato nel 2006 ⁽⁴⁾ e rivisto nel 2010 ⁽⁵⁾.
- (4) Alla luce dell'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) in virtù del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 ⁽⁶⁾ con il quale sono attribuiti alla BCE compiti specifici in merito alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, è stato adottato nel 2014 anche un Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza ⁽⁷⁾.
- (5) Inoltre, a decorrere dal gennaio 2015, la BCE ha rafforzato il quadro etico applicabile ai membri del personale della BCE ⁽⁸⁾ e ha istituito l'Ufficio di conformità e governance e il Comitato etico di alto livello ⁽⁹⁾ a cui è conferito il mandato di prestare consulenza ai membri degli organi di alto livello della BCE in merito alla coerente applicazione dei diversi codici di condotta loro applicabili.

⁽¹⁾ Codice di condotta della Banca centrale europea (GU C 76 dell'8.3.2001, pag. 12).

⁽²⁾ Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9).

⁽³⁾ Protocollo d'intesa che modifica il protocollo d'intesa su un Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (GU C 10 del 16.1.2007, pag. 6).

⁽⁴⁾ Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (GU C 230 del 23.9.2006, pag. 46).

⁽⁵⁾ Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (GU C 104 del 23.4.2010, pag. 8).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁽⁷⁾ Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (GU C 93 del 20.3.2015, pag. 2).

⁽⁸⁾ Quadro etico della BCE (GU C 204 del 20.6.2015, pag. 3).

⁽⁹⁾ Decisione (UE) n. 2015/433 della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2014, relativa all'istituzione di un Comitato etico e al suo regolamento interno (BCE/2014/59) (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 58).

- (6) Per quanto riguarda l'Eurosistema e l'MVU, norme deontologiche minime sono dettate dall'indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea (BCE/2015/11) ⁽¹⁰⁾ e dall'indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea (BCE/2015/12) ⁽¹¹⁾. Per garantire che il quadro etico dell'Eurosistema e il quadro etico dell'MVU continuino a riflettere norme adeguate e migliori pratiche che tengano conto dello stato dell'arte nella comunità delle banche centrali e delle autorità di vigilanza e tra le istituzioni dell'Unione, è opportuno che l'indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) e l'indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) siano abrogati e sostituiti a decorrere dal 1° giugno 2023, rispettivamente dall'indirizzo (UE) 2021/2253 della Banca centrale europea (BCE/2021/49) ⁽¹²⁾ e dall'indirizzo (UE) 2021/2256 della Banca centrale europea (BCE/2021/50) ⁽¹³⁾.
- (7) È nel sincero interesse della BCE l'adesione al principio secondo cui, per quanto possibile e ove giustificato da considerazioni di proporzionalità, è opportuno che i membri di ognuno dei suoi organi di alto livello aderiscano e siano soggetti alle stesse norme deontologiche. A tal fine, il Comitato etico ha ricevuto mandato dal Consiglio direttivo di valutare la fattibilità dell'istituzione di un codice di condotta unico, in virtù del quale il Comitato etico ha predisposto il codice di condotta per le alte cariche della BCE, approvato dal Consiglio direttivo il 5 dicembre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019 (di seguito il «Codice unico del 2019»).
- (8) Oltre a trarre ispirazione dalle disposizioni e dalla ratio poste a fondamento del quadro etico rafforzato applicabile ai membri del personale della BCE, il Codice unico del 2019 rispecchia le migliori pratiche nell'ambito del settore delle banche centrali e delle comunità di vigilanza e delle altre istituzioni comunitarie, riconoscendo, al contempo, le caratteristiche peculiari della BCE e la sua indipendenza.
- (9) Nell'approvare il Codice unico del 2019, il Consiglio direttivo ha inteso dare attuazione ai più elevati standard di etica professionale, assicurando in tal modo che i membri dei propri organi di alto livello siano di esempio e ispirazione per il personale dell'Eurosistema, del SEBC e dell'MVU anche al mantenimento tali standard una volta cessata la carica.
- (10) Alla luce del maggiore controllo pubblico sulle operazioni finanziarie private delle alte cariche della BCE e al fine di preservare la fiducia dei cittadini dell'Unione nello svolgimento imparziale delle loro funzioni, il Comitato etico ha ricevuto mandato di rivedere il Codice unico del 2019, in virtù del quale ha elaborato una versione rivista che ora il Consiglio direttivo intende approvare. Con l'obiettivo di affrontare eventuali aspetti sensibili legati ai ruoli delle alte cariche della BCE nella politica monetaria e nella vigilanza bancaria, il Codice unico del 2019 dovrebbe essere modificato per includere disposizioni che: i) limitino gli investimenti ammissibili, precisando in quali strumenti le alte cariche della BCE possono investire; ii) applichino un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo, prevedendo un periodo di detenzione minimo di un anno e introducendo un obbligo di preavviso per le operazioni di importo elevato; iii) rafforzino la trasparenza delle operazioni finanziarie private dei membri; e iv) introducano una segnalazione interna per determinate operazioni finanziarie private dei coniugi/partner e dei figli minori dei membri. Inoltre, al fine di limitare anche la mera percezione di un utilizzo improprio di informazioni non pubbliche ottenute durante il mandato, l'applicabilità delle norme sulle operazioni finanziarie private dovrebbe essere prorogata per un periodo di sei mesi dopo il mandato.

⁽¹⁰⁾ Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (GU L 135 del 2.06.2015, pag. 23).

⁽¹¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12) (GU L 135 del 2.06.2015, pag. 29).

⁽¹²⁾ Indirizzo (UE) 2021/2253 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2021, che stabilisce i principi del quadro etico dell'Eurosistema (BCE/2021/49) (GU L 454 del 17.12.2021, pag. 7).

⁽¹³⁾ Indirizzo (UE) 2021/2256 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2021, che stabilisce i principi del quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2021/50) (GU L 454 del 17.12.2021, pag. 21).

- (11) Al fine di attuare le suddette modifiche, il Codice unico del 2019 deve essere sostituito dal presente Codice rivisto a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il presente Codice dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2023 per concedere alle alte cariche della BCE un periodo transitorio per prendere conoscenza delle norme riviste.

HA APPROVATO IL PRESENTE CODICE DI CONDOTTA PER LE ALTE CARICHE DELLA BCE

PARTE I

Ambito

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente Codice si applica ai membri del Consiglio direttivo e ai membri del Consiglio di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni di membri di un organo di alto livello della BCE, nonché ai membri del Comitato esecutivo. Il Codice si applica anche, se del caso, ai membri del Consiglio direttivo e ai membri del Consiglio di vigilanza quando agiscono in veste di membri del Comitato direttivo e del gruppo di mediazione nonché quando agiscono in veste di rappresentanti di banche centrali nazionali laddove l'autorità nazionale competente (ANC) non sia la banca centrale nazionale (BCN), nella partecipazione alle riunioni del Consiglio di vigilanza (di seguito i «membri»).

1.2 Esso si applica anche alle persone che sostituiscono i membri nelle riunioni del Consiglio direttivo o del Consiglio di vigilanza (di seguito i «supplenti») nell'assolvimento dei rispettivi compiti e responsabilità riguardanti tali organi di alto livello ove ciò sia espressamente previsto dal presente Codice. Ai fini del presente Codice, per «organi di alto livello della BCE» si intendono il Consiglio direttivo della BCE, il Comitato esecutivo della BCE e il Consiglio di vigilanza della BCE.

1.3 Il presente Codice non si applica alle persone che partecipano come accompagnatori alle riunioni del Consiglio direttivo o del Consiglio di vigilanza. Tuttavia, anteriormente alla loro prima partecipazione a una qualsivoglia riunione, gli accompagnatori sottoscrivono una dichiarazione di condotta etica che richiama il principio generale di prevenzione dei conflitti di interesse, il divieto di utilizzo di informazioni riservate e le norme sul segreto professionale (di seguito la «Dichiarazione di condotta etica») ⁽¹⁴⁾.

1.4 I membri del Consiglio generale sono invitati a sottoscrivere la Dichiarazione di condotta etica. Inoltre, se del caso, sono tenuti a sottoscrivere la Dichiarazione di condotta etica i membri del Comitato di audit, del Comitato etico, della Commissione amministrativa del riesame e i loro supplenti.

1.5 La condotta dei membri del personale della BCE che partecipano alle riunioni degli organi di alto livello della BCE è adeguatamente disciplinata dal quadro etico e questi, pertanto, non sono tenuti a sottoscrivere la Dichiarazione di condotta etica.

1.6 In caso di dubbi in merito alle disposizioni stabilite dal presente Codice o alla loro applicazione pratica è obbligatorio richiedere il parere del Comitato etico istituito con la decisione (UE) 2015/433 (BCE/2014/59) ⁽¹⁵⁾.

Articolo 2

Disposizioni nazionali confliggenti e applicabilità di diversi quadri etici

2.1 I membri e i supplenti informano il Comitato etico senza indebito ritardo di qualsiasi impedimento all'osservanza del presente Codice, compreso qualsiasi impedimento derivante da disposizioni nazionali confliggenti.

2.2 Il presente Codice fa salve norme etiche più rigorose applicabili ai membri o ai supplenti in forza della normativa nazionale.

⁽¹⁴⁾ Cfr. il modello di Dichiarazione di condotta etica.

⁽¹⁵⁾ Cfr. nota a piè di pagina n. 9.

PARTE II

Standard di condotta etica

Articolo 3

Principi generali

3.1 I membri e i supplenti assolvono i propri compiti e responsabilità nel rigoroso rispetto del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, del regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁶⁾ e del regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea ⁽¹⁷⁾, a seconda dei casi.

3.2 Nell'assolvimento dei loro compiti e responsabilità, i membri e i supplenti osservano i più elevati standard di condotta etica e di integrità. Essi devono agire con onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione e senza alcuna considerazione per l'interesse personale. Essi sono consci dell'importanza dei propri compiti e responsabilità, tengono conto della natura pubblica delle loro funzioni e mantengono una condotta che ispiri l'osservanza di una condotta etica nell'ambito dell'Eurosistema, del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dell'MVU, e preservi e promuova la fiducia del pubblico nella BCE.

Articolo 4

Segreto professionale

4.1 Tenuto conto degli obblighi di segreto professionale imposti dall'articolo 37 dello statuto del SEBC e dall'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, i membri e i supplenti non divulgano informazioni coperte dal segreto professionale ottenute nell'esercizio dei loro compiti e responsabilità che non siano state rese pubbliche e non siano accessibili al pubblico (di seguito le «informazioni riservate») se non deliberatamente nel quadro di una strategia di comunicazione concordata della BCE. In particolare, essi non divulgano informazioni riservate in discorsi o dichiarazioni pubblici, né ai mezzi di informazione e trattano tali informazioni in conformità alle regole interne concordate sul trattamento delle informazioni sensibili del SEBC e dell'MVU. I membri e i supplenti continuano ad essere soggetti ai predetti obblighi di segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione anche a seguito della cessazione dei compiti e delle responsabilità assunti per la BCE.

4.2 I membri e i supplenti prendono tutte le misure necessarie a garantire che i membri del personale della rispettiva BCN e/o ANC abbiano accesso alle informazioni riservate unicamente ai fini dell'espletamento dei compiti dei membri del personale e conformemente alle politiche di riservatezza applicabili, e che siano informati e osservino rigorosamente gli obblighi di segreto professionale di cui all'articolo 4.1.

Articolo 5

Separazione tra le funzioni di vigilanza e quelle di politica monetaria

5.1 I membri e i supplenti rispettano il principio di separazione degli specifici compiti della BCE relativi alle politiche in materia di vigilanza prudenziale da quelli di politica monetaria, così come dagli altri compiti. Se del caso, essi agiscono nel rispetto della decisione BCE/2014/39 della Banca centrale europea ⁽¹⁸⁾ e di ogni altra norma adottata dalla BCE ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013.

⁽¹⁶⁾ Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

⁽¹⁷⁾ Regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 56).

⁽¹⁸⁾ Decisione (UE) 2014/39 della Banca centrale europea, del 17 settembre 2014, sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 57).

5.2 Nell'assolvimento dei rispettivi compiti e responsabilità, i membri del Consiglio di vigilanza e i loro supplenti tengono conto degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio e non interferiscono con i compiti della BCE diversi da quelli di vigilanza, rispettando doverosamente i compiti e le responsabilità specifiche del vicepresidente del Consiglio di vigilanza.

Indipendenza

Articolo 6

Principio di indipendenza

Tenendo presente l'articolo 130 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 7 dello statuto del SEBC e l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, i membri e i supplenti, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e delle responsabilità ad essi conferiti, agiscono con indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza tenere conto di interessi nazionali o personali, senza chiedere né accettare istruzioni da parte di istituzioni, organismi, uffici o agenzie dell'Unione, da un governo di uno Stato membro o da qualsiasi altro organismo.

Articolo 7

Attività private e incarichi ufficiali

7.1 I membri e i supplenti sono tenuti ad assicurarsi che le attività private, remunerate o meno, non influiscano negativamente sui loro obblighi né ledano la reputazione della BCE. Ai fini del presente Codice, per «attività private» si intende qualsiasi altra attività intrapresa da un membro o da un supplente in veste non ufficiale.

7.2 I membri e i supplenti possono intraprendere attività private presso organizzazioni pubbliche, internazionali o senza scopo di lucro, nonché l'esercizio dell'insegnamento e attività accademiche purché tali attività non diano luogo a questioni di conflitto di interessi, quali ad esempio, attività collegate a soggetti vigilati o a controparti dell'Eurosistema in operazioni di politica monetaria o operazioni in cambi. In caso di attività private come specificato all'articolo 11.1 dello statuto del SEBC, i membri del Comitato esecutivo richiedono l'espressa approvazione del Consiglio direttivo.

7.3 I membri e i supplenti possono accettare una remunerazione e il rimborso delle spese sostenute per le attività private, purché tale remunerazione e tali spese siano commisurate al lavoro svolto e rimangano nei limiti consuetudinari.

7.4 I membri e i supplenti devono astenersi dall'esercizio di incarichi ufficiali e si dimettono da incarichi ufficiali che possano essere di ostacolo alla loro indipendenza. Ai fini del presente Codice, per «incarichi ufficiali» si intendono le attività esterne esercitate da un membro o da un supplente in veste ufficiale, vale a dire rientranti nei rispettivi compiti e responsabilità.

7.5 I membri e i supplenti sono tenuti a informare il Comitato etico per iscritto in merito a qualsiasi attività privata intendano esercitare. Devono anche fornire al Comitato un aggiornamento annuale in merito alle loro attività private e incarichi ufficiali in corso.

Articolo 8

Rapporti con gruppi di interesse

Nel mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile come richiesto dal trattato sull'Unione europea, i membri e i supplenti hanno costante consapevolezza della propria indipendenza, dei propri obblighi di segreto professionale e dei principi fondamentali stabiliti nel presente Codice, in particolare quando interagiscono con gruppi di interesse. I membri e i supplenti devono altresì porre mente ai principi guida per la comunicazione esterna per le alte cariche della BCE ⁽¹⁹⁾, così come alle altre norme e linee guida applicabili e devono usare particolare cautela e applicare opportune precauzioni quando partecipano a eventi privati o accettano inviti personali.

⁽¹⁹⁾ Cfr. Principi guida per le attività di comunicazione esterna delle alte cariche della BCE.

*Articolo 9***Uscite pubbliche e dichiarazioni pubbliche**

9.1 I membri e i supplenti assolvono i rispettivi compiti e responsabilità in veste di rappresentanti di un organo di alto livello della BCE e nelle uscite pubbliche sono consapevoli di agire in tale veste.

9.2 Nel rilasciare dichiarazioni pubbliche su questioni relative all'Eurosistema, il SEBC o l'MVU, i membri e i supplenti tengono debito conto del proprio ruolo di rappresentanti di un organo di alto livello della BCE.

9.3 Nei contributi scientifici o accademici i membri e i supplenti indicano chiaramente che tali contributi sono elaborati a titolo personale e non rappresentano la posizione della BCE.

*Articolo 10***Dichiarazione di interessi**

10.1 Annualmente, ciascun membro è tenuto a presentare al Comitato etico, ai fini della sua valutazione e successiva presentazione al presidente, una Dichiarazione d'interessi firmata recante informazioni in merito alle sue precedenti attività professionali, attività private, incarichi ufficiali e interessi finanziari, nonché in merito a qualsiasi attività lavorativa remunerata prestata dal coniuge o dal partner, che possa dare luogo a questioni di conflitto di interessi (di seguito la «Dichiarazione di interessi»). Ciascun membro è tenuto a presentare inoltre un elenco delle operazioni finanziarie private effettuate nel corso dell'anno immediatamente precedente la Dichiarazione di interessi in un allegato alla Dichiarazione di interessi (di seguito l'«Allegato I alla Dichiarazione di interessi»). Inoltre, ciascun membro è tenuto a trasmettere, per quanto a sua conoscenza, informazioni su qualsiasi operazione finanziaria privata effettuata nel corso dell'anno immediatamente precedente la Dichiarazione di interessi dal coniuge, dal partner o dai figli minorenni, eccedente i 10 000 EUR per operazione, da presentare in un allegato separato in via riservata al Comitato etico (Allegato II alla Dichiarazione di interessi). La Dichiarazione di interessi ⁽²⁰⁾ e l'Allegato I alla Dichiarazione di interessi presentate da ciascun membro sono pubblicate sul sito Internet della BCE e fanno salvi eventuali obblighi di fornire una dichiarazione sulla situazione patrimoniale ai sensi delle norme nazionali o contrattuali applicabili.

10.2 La BCE tratta e conserva i dati personali raccolti attraverso le Dichiarazioni di interessi in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati applicabile alla BCE.

Conflitti di interesse

*Articolo 11***Principio generale sul conflitto di interessi**

11.1 I membri e i supplenti devono evitare situazioni suscettibili di dare luogo a questioni di conflitto di interessi. Sorge una questione di conflitto di interessi laddove un membro o un supplente abbia interessi personali suscettibili di influenzare l'assolvimento dei suoi compiti e responsabilità in modo imparziale e obiettivo, o che possano essere percepiti come tali, e si estende, senza limitarsi ad essi, ai familiari diretti (genitore, figlio, fratello o sorella), al coniuge o al partner del membro o del supplente. In particolare, i membri e i supplenti non possono utilizzare il proprio coinvolgimento in un processo decisionale o le informazioni professionali in loro possesso per conseguire un vantaggio personale di qualsiasi natura. Non si configura un conflitto di interessi qualora un membro o un supplente sia interessato soltanto in qualità di semplice cittadino o di membro di un'ampia categoria di persone.

11.2 I membri o i supplenti sono tenuti a comunicare per iscritto, senza indebito ritardo, al presidente o al presidente del relativo organo di alto livello della BCE e al Comitato etico qualsiasi situazione suscettibile di dare luogo a questioni di conflitto di interessi. In particolare, essi devono astenersi dal partecipare a qualsiasi discussione, deliberazione o votazione pertinenti a tale situazione e ad essi non potrà essere fornita alcuna documentazione correlata.

⁽²⁰⁾ Cfr. il modello di Dichiarazione di interessi.

*Articolo 12***Occupazione remunerata del coniuge o partner**

I membri e i supplenti informano, senza ritardo, il presidente del pertinente organo di alto livello della BCE e il Comitato etico in merito a qualsiasi occupazione o altra attività remunerata del coniuge o partner suscettibile di dare luogo a questioni di conflitto di interessi.

*Articolo 13***Vantaggi (doni e manifestazioni di cortesia)**

13.1 I membri e i supplenti devono astenersi dal richiedere vantaggi comunque connessi con i loro compiti e responsabilità e agiscono con cautela ove ne vengano loro offerti. Ai fini della presente disposizione, per «vantaggi» si intende qualsiasi dono, ospitalità o altra utilità, di carattere finanziario o in natura, che non costituisca la remunerazione concordata per i servizi forniti e a cui il beneficiario non ha diritto ad altro titolo.

13.2 Un vantaggio offerto o conferito a un membro o a un supplente o a un qualsiasi membro diretto della sua famiglia, al coniuge o al partner, comunque correlato all'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di tale membro o supplente, può essere accettato nei seguenti casi:

- a) sia offerto da un'organizzazione del settore pubblico, compresa un'altra banca centrale nazionale, un ente pubblico nazionale, un'organizzazione o università internazionale e il suo valore sia considerato conforme a consuetudine e appropriato;
- b) sia offerto da uno o più enti privati o individui e non sia di valore superiore a 100 EUR, o se di valore più elevato, i) sia rimesso all'istituzione che il membro o il supplente interessato rappresenta, ovvero ii) il valore eccedente la soglia dei 100 EUR sia corrisposto dal membro o dal supplente a tale istituzione;
- c) sia corrisposto sotto forma di ospitalità e sia proporzionato ai compiti e alle responsabilità del membro o del supplente e sia in linea con i limiti consuetudinari;
- d) non sia offerto da un soggetto vigilato;
- e) la sua accettazione non sollevi comunque questioni di conflitto di interessi.

13.3 In ogni caso, l'accettazione di un vantaggio non deve pregiudicare o influenzare l'oggettività e la libertà di azione del membro o del supplente né creare obblighi o generare aspettative inopportune per il destinatario o il donante.

13.4 I membri del Comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di vigilanza e i rappresentanti della BCE nel Consiglio di vigilanza, senza indebito ritardo, sono tenuti a comunicare al segretario del Comitato etico qualsiasi dono o offerta ricevuta, quale ne sia il valore. Gli altri membri e supplenti sono soggetti alle norme procedurali nazionali in merito alla registrazione dei doni.

*Articolo 14***Premi, onorificenze e decorazioni**

14.1 I membri e i supplenti devono assicurarsi che premi, onorificenze e decorazioni siano compatibili con il loro ruolo pubblico e non compromettano la loro indipendenza o sollevino questioni di conflitto di interessi.

14.2 I membri e i supplenti sono tenuti a rimettere all'istituzione che rappresentano o a donare a un ente benefico qualsiasi somma di denaro o oggetto di valore collegati a un premio, ricevuti in ragione dei propri compiti e responsabilità in quanto membri o supplenti di un organo di alto livello della BCE.

Articolo 15

Inviti a eventi

15.1 I membri e i supplenti, avuto riguardo ai propri obblighi di rispettare il principio di indipendenza e di evitare conflitti di interessi, possono accettare inviti a eventi con un ampio numero di partecipanti come conferenze, ricevimenti o eventi culturali, ove la loro partecipazione non sia in contrasto con l'interesse della BCE, e sono tenuti a usare particolare prudenza rispetto a inviti personali. I membri e i supplenti non accettano inviti o pagamenti in violazione delle presenti regole e ne informano le rispettive controparti.

15.2 I membri e i supplenti non possono accettare il pagamento delle spese di viaggio e/o di soggiorno da parte degli organizzatori degli eventi di cui all'articolo 15.1. La BCE o la BCN o ANC interessata devolve in beneficenza i compensi ricevuti da membri e supplenti per le lezioni e discorsi tenuti in veste ufficiale.

15.3 Ove ciò sia in linea con la consuetudine internazionale, gli articoli 15.1 e 15.2 si applicano con le stesse modalità ai coniugi e ai partner di membri e supplenti cui sia esteso l'invito.

Articolo 16

Norme in materia di operazioni finanziarie private

16.1 I membri e i supplenti non possono utilizzare informazioni riservate a beneficio proprio o di terzi, neanche effettuando operazioni finanziarie private e a prescindere dalla modalità di esecuzione diretta o indiretta attraverso terzi, a proprio rischio e per proprio conto oppure a rischio e per conto di terzi. Quando effettuano operazioni finanziarie private, i membri e i supplenti devono usare cautela, esercitare moderazione e adottare un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo.

16.2 Si raccomanda ai membri e ai supplenti di porre i propri investimenti sotto il controllo di uno o più gestori di portafoglio riconosciuti conferendo loro piena discrezionalità nella gestione delle attività eccedenti quelle richieste dall'uso ordinario, personale e familiare. Ove siano stati autorizzati dal Comitato etico tali accordi di gestione discrezionale delle attività sono esentati dalle restrizioni di cui al presente articolo 16 (diverse dalla restrizione sull'utilizzo delle informazioni riservate).

16.3 I membri e i supplenti non possono effettuare operazioni finanziarie private diverse dalle seguenti:

- a) acquisto o vendita di quote in regimi di investimento collettivo ampiamente diversificati quotati in borsa, ossia non concentrati in un settore specifico, ad esempio in soggetti regolamentati ⁽²¹⁾, oro o strumenti di debito pubblico dell'area dell'euro;
- b) acquisto o vendita di quote in fondi comuni monetari quotati in borsa;
- c) acquisto o vendita di quote di fondi immobiliari;
- d) investimenti in piccole imprese familiari;
- e) investimenti in start-up non correlate al settore finanziario, a condizione che tali investimenti non diano luogo a questioni di conflitto di interessi e che le partecipazioni del membro o del supplente non rappresentino una partecipazione di maggioranza.

16.4 I membri e i supplenti non possono vendere gli investimenti di cui all'articolo 16.3 fino a un anno dopo la data di acquisto. Il periodo di detenzione minimo di un anno non si applica se la corrispondente operazione di vendita è relativa a spese di carattere personale impreviste o è destinata a coprire spese presenti o future relative a fini diversi dall'investimento o fa parte di un piano di investimento sistematico e periodico, concordato con una banca o un consulente finanziario.

⁽²¹⁾ Ai fini del presente Codice, il termine «soggetto regolamentato» ha il significato di cui all'articolo 2, punto 8), dell'indirizzo (UE) 2021/2253 (BCE/2021/49) e all'articolo 2, punto 7), dell'indirizzo (UE) 2021/2256 (BCE/2021/50).

16.5 I membri e i supplenti non effettuano operazioni finanziarie private ai sensi dell'articolo 16.3 nei sette giorni precedenti una riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo (di seguito il «periodo di divieto»).

16.6 I membri e i supplenti sono tenuti a dare un preavviso irrevocabile di 30 giorni al Comitato etico prima di eseguire qualsiasi operazione superiore a 50 000 EUR negli strumenti elencati all'articolo 16.3. Non deve essere dato alcun preavviso durante un periodo di divieto. Il preavviso non è richiesto per un'operazione di vendita relativa a spese di carattere personale impreviste o per far fronte a spese presenti o future a fini diversi dall'investimento.

16.7 Attività o strumenti finanziari diversi da quelli elencati all'articolo 16.3, acquisiti da un membro o da un supplente prima del 1° gennaio 2023 o prima dell'inizio del loro mandato, o di cui sono entrati in possesso in un momento successivo a causa di circostanze sulle quali non hanno esercitato alcuna influenza, possono essere mantenuti, ma per la vendita di tali attività o strumenti finanziari o per l'esercizio di qualsiasi diritto ad essi connesso è richiesta l'autorizzazione preventiva del Comitato etico. Tuttavia, un membro o un supplente è tenuto a vendere prima dell'inizio del proprio mandato gli strumenti emessi da soggetti regolamentati.

16.8 I membri del Comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di vigilanza e i rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza sono soggetti alle procedure di monitoraggio dell'osservanza relative alle loro operazioni finanziarie private di cui al quadro etico della BCE.

16.9 I membri ai quali non si applica l'articolo 16.8, e i supplenti, sono soggetti al monitoraggio dell'osservanza in relazione alle loro operazioni finanziarie private di cui alle disposizioni procedurali nazionali applicabili e sono tenuti a presentare annualmente al Comitato etico una dichiarazione firmata con la quale danno conferma che le disposizioni applicabili sulle operazioni finanziarie private sono state rispettate e che il monitoraggio dell'osservanza delle loro operazioni finanziarie private sono stati effettuati in linea con le norme procedurali nazionali applicabili ⁽²²⁾.

16.10 I membri e i supplenti sono soggetti alle restrizioni di cui agli articoli 16.3, 16.4 e 16.6 per un periodo di sei mesi dopo la fine del loro mandato.

16.11 Le restrizioni di cui al presente articolo 16 non si applicano alle seguenti operazioni a fini privati:

- a) acquisto o vendita di attività non finanziarie, compresi gli immobili;
- b) acquisto o rimborso di polizze assicurative o rendite e sistemi pensionistici;
- c) acquisto o vendita di valuta estera a fini diversi dall'investimento;
- d) acquisto o vendita di merci a fini diversi dall'investimento;
- e) depositi e prestiti bancari (compresi i mutui ipotecari), a condizioni generalmente accessibili al pubblico.

Articolo 17

Regole applicabili successivamente alla cessazione del rapporto

17.1 I membri sono tenuti a informare per iscritto il presidente o il presidente del rispettivo organo di alto livello della BCE e il Comitato etico della loro intenzione di prestare attività lavorativa remunerata nel periodo di due anni decorrente dalla fine del loro mandato o dalla data di cessazione delle loro funzioni in qualità di membri di un organo di alto livello della BCE.

Inoltre, essi possono esclusivamente prestare attività lavorativa remunerata presso:

- a) un ente creditizio meno significativo decorso un anno dalla fine del loro mandato o dalla data di cessazione delle loro funzioni in qualità di membri di un organo di alto livello della BCE;
- b) ogni altra istituzione finanziaria diversa da quelle di cui alla lettera a) che precede decorsi sei mesi dalla fine del loro mandato o dalla data di cessazione delle loro funzioni in qualità di membri di un organo di alto livello della BCE;

⁽²²⁾ Cfr. il modello di Dichiarazione di osservanza per le operazioni finanziarie private.

- c) ogni altro ente che effettui attività di lobbying in relazione alla BCE o di consulenza e promozione per la BCE o per ogni altra istituzione di cui alle lettere a) o b) che precedono decorsi sei mesi dalla fine del loro mandato o dalla data di cessazione delle loro funzioni in qualità di membri di un organo di alto livello della BCE.

Inoltre, i membri del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo possono esclusivamente prestare attività lavorativa remunerata presso:

- d) una controparte dell'Eurosistema nelle operazioni di politica monetaria o in valuta decorso un anno dalla fine del loro mandato o dalla data di cessazione delle loro funzioni in qualità di membri del Comitato esecutivo o del Consiglio direttivo, a seconda dei casi;
- e) un gestore di un sistema di pagamento o di regolamento, una controparte centrale o un fornitore di strumenti di pagamento soggetti alla sorveglianza della BCE decorsi sei mesi dalla fine del loro mandato o dalla data in cui hanno cessato di far parte del Comitato esecutivo o del Consiglio direttivo, a seconda dei casi.

17.2 I supplenti sono tenuti a informare per iscritto il presidente o il presidente del rispettivo organo di alto livello della BCE e il Comitato etico della loro intenzione di intraprendere un'attività lavorativa remunerata nel periodo di un anno decorrente dalla cessazione dell'esercizio delle funzioni.

Inoltre, essi possono esclusivamente prestare attività lavorativa remunerata presso:

- a) un ente creditizio significativo o meno significativo decorsi sei mesi dalla data in cui è cessato il loro coinvolgimento nei relativi compiti e responsabilità;
- b) ogni altro ente creditizio diverso da quelli di cui alla lettera a) decorsi tre mesi dalla data in cui è cessato il coinvolgimento nei relativi compiti e responsabilità;
- c) ogni altro ente che effettui attività di lobbying in relazione alla BCE o di consulenza e/o di promozione per la BCE o per ogni altra istituzione di cui alle lettere a) o b) che precedono decorsi tre mesi dalla data in cui è cessato il loro coinvolgimento nei relativi compiti e responsabilità.

Inoltre, i supplenti che prendono parte alle riunioni del Consiglio direttivo possono esclusivamente prestare attività lavorativa remunerata presso:

- d) una controparte in operazioni di politica monetaria o in valuta dell'Eurosistema decorsi sei mesi dalla data in cui è cessato il coinvolgimento nei relativi compiti e responsabilità;
- e) un gestore di sistemi di pagamento o di regolamento, una controparte centrale o un fornitore di strumenti di pagamento soggetti alla sorveglianza della BCE decorsi tre mesi alla data in cui è cessato il coinvolgimento nei relativi compiti e responsabilità.

17.3 I membri e i supplenti sono tenuti a richiedere al Comitato etico un parere sul periodo di incompatibilità che si applica loro ai sensi del presente articolo prima di intraprendere una specifica attività lavorativa remunerata. Il Comitato etico, nel proprio parere, può raccomandare:

- a) una rinuncia al periodo di incompatibilità di cui al presente articolo o una sua riduzione ove la possibilità di conflitto di interessi derivante dalla successiva attività lavorativa remunerata lo consenta; ovvero
- b) un prolungamento del periodo di incompatibilità ai sensi degli articoli 17.1, lettera a), e 17.2, lettera a) per successive attività lavorative remunerate rilevanti presso enti creditizi significativi o meno significativi nella vigilanza del quale il membro o il supplente sia stato direttamente coinvolto, fino a un massimo di due anni per i membri e di un anno per i supplenti ove la possibilità di conflitti di interessi derivante da tale attività lavorativa remunerata lo imponga.

17.4 Fatte salve le norme nazionali applicabili, per la durata del periodo di incompatibilità i membri e i supplenti dovrebbero essere adeguatamente compensati dalle istituzioni che li occupano dalla fine del mandato presso l'istituzione fino alla fine del periodo di incompatibilità. Tale compenso dovrebbe essere corrisposto a prescindere dal ricevimento di un'offerta di attività lavorativa remunerata. Di conseguenza, i membri e i supplenti possono richiedere un parere al Comitato etico sul compenso adeguato in relazione al periodo di incompatibilità.

17.5 Ove, nel corso del periodo di incompatibilità, un membro o un supplente intraprenda un'attività lavorativa remunerata non disciplinata dagli articoli 17.1 e 17.2 che precedono e l'importo della remunerazione netta riveniente dall'attività lavorativa remunerata cumulata al compenso corrisposto per il periodo di incompatibilità superi la retribuzione mensile netta percepita dal membro o dal supplente nel corso dell'ultimo anno del mandato, la differenza darà detratta dal compenso corrisposto. La presente disposizione non si applica alla retribuzione percepita per le attività precedentemente svolte e dichiarate dal membro o dal supplente.

17.6 I pareri emessi dal Comitato etico ai sensi dei paragrafi 17.3 e 17.4 devono essere indirizzati al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo emette quindi una raccomandazione indirizzata alla rispettiva autorità nazionale competente o alla rispettiva banca centrale nazionale che è tenuta a informare il Consiglio direttivo di eventuali impedimenti all'attuazione di detta raccomandazione.

17.7 I membri e i supplenti sono tenuti a presentare annualmente al Comitato etico una Dichiarazione d'onore ⁽²³⁾ firmata nel corso del periodo di notifica di uno o due anni dalla fine del loro mandato con la quale danno conferma delle attività lavorative remunerate e della relativa remunerazione, e una relazione in merito è presentata al Presidente.

Articolo 18

Inosservanza

Fatte salve le disposizioni nazionali applicabili, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente Codice da parte di un membro o di un supplente, il Comitato etico affronta la questione con l'interessato. Se la moral suasion non vale a imporne il rispetto, il Comitato etico sottopone la questione al Consiglio direttivo. Su parere del Comitato etico e sentito l'interessato, il Consiglio direttivo può decidere di infliggere una nota di biasimo e, se del caso, di renderla pubblica.

PARTE III

Disposizioni finali

Articolo 19

Abrogazione

Il presente Codice sostituisce il Codice unico del 2019 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Articolo 20

Pubblicazione

Il presente Codice è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le alte cariche della BCE alle quali si applica il presente Codice sottoscrivono, a seconda dei casi, Dichiarazioni individuali di conformità.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 2023.

⁽²³⁾ Cfr. il modello di Dichiarazione d'onore.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 novembre 2022

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2431 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2429 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2022/C 478/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano negli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2431 del Consiglio ⁽²⁾, e negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2429 del Consiglio ⁽⁴⁾, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone, entità e organismi debbano essere inclusi nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849 e al regolamento (UE) 2017/1509 relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato la designazione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).

Anteriormente al 28 febbraio 2023 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849 e dell'articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1509.

⁽¹⁾ GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

⁽²⁾ GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 13.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2022/C 478/05)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2431 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2429 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Il titolare del trattamento è l'unità RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2431, e del regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2429.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2016/849 e nel regolamento (UE) 2017/1509.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

⁽³⁾ GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 13.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

COMMISSIONE EUROPEA

Informazione della Commissione ai sensi della decisione (UE) 2022/1663 del Consiglio

(2022/C 478/06)

A norma dell'articolo 3 della decisione (UE) 2022/1663 del Consiglio, del 26 settembre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e del regolamento allegato all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) ⁽¹⁾, la Commissione informa che le decisioni adottate nelle sedi competenti e applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono disponibili ai seguenti indirizzi:

<https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2022/CN.350.2022-Eng.pdf> e

<https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2022/CN.325.2022-Eng.pdf>

⁽¹⁾ GU L 250 del 28.9.2022, pag. 19.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**15 dicembre 2022**

(2022/C 478/07)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0621	CAD	dollari canadesi	1,4443
JPY	yen giapponesi	145,07	HKD	dollari di Hong Kong	8,2551
DKK	corone danesi	7,4387	NZD	dollari neozelandesi	1,6628
GBP	sterline inglesi	0,86194	SGD	dollari di Singapore	1,4406
SEK	corone svedesi	10,8980	KRW	won sudcoreani	1 393,97
CHF	franchi svizzeri	0,9862	ZAR	rand sudafricani	18,3599
ISK	corone islandesi	150,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,4007
NOK	corone norvegesi	10,4013	HRK	kuna croata	7,5395
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 591,40
CZK	corone ceche	24,270	MYR	ringgit malese	4,6918
HUF	fiorini ungheresi	406,40	PHP	peso filippino	59,297
PLN	zloty polacchi	4,6890	RUB	rublo russo	
RON	leu rumeni	4,9220	THB	baht thailandese	37,120
TRY	lire turche	19,8060	BRL	real brasiliano	5,6247
AUD	dollari australiani	1,5695	MXN	peso messicano	20,9431
			INR	rupia indiana	87,9355

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

AGENZIA ESECUTIVA PER I CONSUMATORI, LA
SALUTE, L'AGRICOLTURA E LA SICUREZZA
ALIMENTARE

Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2021

(2022/C 478/08)

La versione integrale dei conti annuali è reperibile sul sito internet seguente:

https://hadea.ec.europa.eu/about/legal-base-and-key-documents_en

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE

(2022/C 478/09)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO

VISTO il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato in particolare dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30 dello statuto,

VISTA la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 13 gennaio 2014 relativa alla delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) e dell'autorità abilitata a stipulare contratti di assunzione (AHCC),

VISTA la scadenza, in data 31 dicembre 2022, dei seguenti elenchi di riserva e di idoneità del Parlamento europeo: PE/168/S, PE/171/S, PE/186/S, PE/219/S, PE/226/S - 1, PE/226/S - 2, PE/226/S - 3, PE/226/S - 4, PE/227/S, AD/1/16, AD/2/16 (P), AD/2/18, AST/1/13, AST/2/16 (P), AST/1/17;

VISTO il parere della commissione paritetica, espresso nelle sue riunioni del 19 ottobre e del 16 novembre 2022,

DECIDE:

Articolo 1

La durata della validità degli elenchi di riserva e di idoneità:

PE/168/S, PE/186/S, PE/226/S - 1, PE/226/S - 2, PE/226/S - 3, PE/226/S - 4, PE/227/S, AD/1/16, AD/2/16 (P), AST/1/13 e AST/1/17 è prorogata fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 2

La durata della validità degli elenchi di riserva e di idoneità:

PE/171/S, PE/219/S, AD/2/18 e AST/2/16 (P) non è prorogata.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.

Lussemburgo, 6 dicembre 2022

Il segretario generale
Klaus WELLE

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 478/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Aceite de Madrid»

N. UE: PDO-ES-02812 – 12.11.2021

DOP (X) IGP ()

1. Denominazione (denominazioni)

«Aceite de Madrid»

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Olio extra vergine di oliva ottenuto dai frutti dell'albero di olivo (*Olea europea* L.) unicamente mediante procedimenti meccanici.

Le olive vengono raccolte direttamente dall'albero quando il loro grado di maturazione è al massimo 4.

Caratteristiche fisico-chimiche:

- Acidità (espressa in acido oleico) $\leq 0,5$ %.
- Numero di perossidi ≤ 14 meq O₂/kg.
- Assorbimento nell'ultravioletto: $K_{270} \leq 0,18$ y $K_{232} \leq 2,00$.
- Polifenoli totali: non inferiori a 300 mg/kg.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

— Pigmenti totali: non inferiori a 10 mg/kg.

I valori non forniti sono necessariamente entro i limiti di legge, in conformità alla normativa dell'UE pertinente.

Caratteristiche organolettiche:

L'analisi organolettica dell'olio «Aceite de Madrid» ha un profilo sensoriale con intensità medio-alte. Per la certificazione dell'olio è richiesta la presenza di almeno tre descrittori (sensazioni aromatico-olfattive dirette o aroma retronasale). Si percepiscono aromi di oliva, mandorla, erba, foglia, mela, pomodoro e banana.

La caratterizzazione organolettica è integrata da percezioni di olive e frutti sani e freschi e dalla presenza equilibrata di amaro e piccante, con un'intensità minima di 2 e un valore massimo di due punti al di sopra del fruttato.

Mediana del fruttato	Mf \geq 3,5
Mediana dell'amaro	Superiore a 2
Mediana del piccante	Superiore a 2
Bilanciamento	La mediana degli attributi positivi di amaro e piccante è al massimo superiore di due punti rispetto alla mediana dell'attributo fruttato.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

L'olio «Aceite de Madrid» è un olio extra vergine di oliva multivarietales ottenuto da olive delle seguenti varietà riconosciute:

- Varietà prevalenti: Cornicabra, Castellana e Manzanilla Cacereña, presenti per almeno l'80 % negli oliveti identificati nella descrizione geografica, con presenza di almeno due delle varietà prevalenti per l'olio extra vergine di oliva.
- Varietà minoritarie autoctone: Carrasqueña, Gordal, Asperilla e Redondilla. Tali varietà minoritarie non devono superare, nell'insieme, il 20 % dell'olio extra vergine di oliva ottenuto.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Tutte le fasi della produzione devono avvenire all'interno della zona geografica delimitata di cui al punto 4.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

Al fine di preservare le caratteristiche specifiche dell'olio extra vergine di oliva certificato, il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica della denominazione di origine figurante nella descrizione corrispondente.

Ciò consente il pieno controllo del processo di produzione e garantisce che la manipolazione nella fase finale sia effettuata dai produttori esperti della regione. I produttori locali hanno chiaramente la miglior comprensione del modo in cui i loro oli extra vergini di oliva rispondono alle manipolazioni richieste dal laborioso processo di confezionamento, quali la durata e i metodi di decantazione, l'uso dei filtri, dei materiali filtranti, le temperature di confezionamento, il tipo di reazione dell'olio al freddo e allo stoccaggio.

Una corretta filtrazione garantisce un'adeguata presentazione del prodotto commercializzato al consumatore nonché condizioni di conservazione ottimali, nel rispetto delle caratteristiche distintive del prodotto, grazie all'eliminazione di residui solidi disciolti e dell'umidità che, altrimenti, comporterebbero un uso improprio e la presenza di decantazioni alla base di fermentazioni anaerobiche di glucidi e di sostanze proteiche.

L'obiettivo ultimo è preservare le caratteristiche tipiche del prodotto fino alla fase finale della spedizione.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Le etichette sulle confezioni degli oli extra vergini di oliva certificati devono recare, chiaramente visibile e distinta dalle altre indicazioni riportate in etichetta, la dicitura «Aceite de Madrid», «Denominación de Origen Protegida» o «D.O.P.». Devono inoltre figurarvi il logo UE delle DOP ed eventualmente il marchio di conformità rilasciato dall'organismo di certificazione del prodotto appartenente all'organismo di controllo.

Una controetichetta numerata rilasciata dall'organismo di gestione, sulla base delle relazioni dell'organismo di certificazione, garantisce la conformità al disciplinare di produzione degli oli extra vergini di oliva a denominazione di origine.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione è situata a sud-est della Comunità di Madrid, tra le valli dei fiumi Tajo, Jarama, Henares e Tajuña.

Elenco dei comuni:

Alcalá de Henares, Ambite, Anchuelo, Aranjuez, Arganda del Rey, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Velilla de San Antonio, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo e Villarejo de Salvanes.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La zona di produzione degli oli extra vergini di oliva tutelati dalla DOP è delimitata dalla rete idrologica definita dalle valli dei fiumi Tajo, Jarama, Henares e Tajuña nella zona sud-orientale della regione di Madrid.

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiografiche, la zona geografica è definita come depressione. I materiali in affioramento sono principalmente facies chimiche lagunari appartenenti al Miocene e al Pliocene (Terziario). Alla base si trovano le marne gessose del Miocene e i gessi, che precludono alle formazioni calcaree dell'altopiano privo di vegetazione. Queste ultime, grazie alla loro resistenza all'erosione, hanno consentito la formazione dell'altopiano privo di vegetazione, la cosiddetta «mesa». Intorno all'altopiano si estendono le pianure secondarie, ove si distinguono declivi e pendii calcarei la cui pendenza, più o meno marcata, porta la superficie strutturale superiore a contatto con un altro strato di materiali meno duri (marna).

La presenza di oliveti è principalmente associata ai suoli sviluppatasi sulle formazioni calcaree dell'altopiano e sui materiali correlati, in gran parte ad altitudini superiori ai 700 metri.

Dal punto di vista pedologico, i suoli si estendono su materiali sedimentari calcarei e gessoso-calcarei, che conferiscono un pH compreso tra 8 e 8,5, una saturazione in basi del 100 %, una tessitura da franco-sabbiosa a franco-argilloso-sabbiosa e una profondità effettiva da moderata a bassa.

La caratteristica più distintiva dei suoli della zona geografica è la presenza di orizzonti arricchiti di carbonato di calcio, che determina una netta predominanza territoriale dei suoli i cui orizzonti sono descritti come calcarei, principalmente nel gruppo *Calcixerpts*. L'accumulo di carbonati si presenta in varie forme che portano spesso alla formazione di orizzonti petrocalcici. Nei suoli in cui tali orizzonti sono relativamente vicini alla superficie, questi sono spesso frammentati dalla lavorazione del terreno, il che consente ai sistemi radicali degli olivi di beneficiare di orizzonti C potenzialmente idonei. I fenomeni di orizzontalizzazione delle radici a contatto con orizzonti molto ricchi di carbonato di calcio sono tuttavia frequenti, senza essere necessariamente consolidati.

La zona di produzione comprende tutto ciò che si conosce come suolo calcareo.

Le temperature medie annue sono comprese tra 12 °C e 14 °C, valori ottimali per lo sviluppo dell'olivo, che richiede temperature superiori a 10 °C per vegetare.

La presenza e la frequenza, durante il periodo di riposo vegetativo dell'olivo, di gelate che possono raggiungere valori compresi tra -10 °C e -6 °C è un parametro importante. L'albero può tollerare queste temperature minime estreme, in quanto le gelate si verificano solo durante il periodo di riposo vegetativo dell'olivo, che va da dicembre a marzo, quando il suolo è sufficientemente umido.

Le precipitazioni medie annue nell'intera zona geografica sono comprese tra 300 e 450 mm, condizione ideale per la coltivazione dell'olivo, che prospera in climi a bassa umidità. Le scarse precipitazioni riducono l'incidenza di malattie e parassiti associati agli olivi.

Un'altra caratteristica peculiare del clima è l'umidità relativa dell'aria. Affinché gli olivi possano crescere correttamente, l'umidità relativa dell'aria dovrebbe essere inferiore al 60 % e scendere al di sotto del 55 % durante i periodi di fioritura e maturazione, in primavera e in autunno. Sebbene la zona geografica sia caratterizzata da un regime termico secco, la presenza dei fiumi Tajo, Tajuña, Henares e Jarama, che circondano e attraversano la zona geografica, favorisce condizioni di umidità atmosferica minima nella zona propizie ad un corretto sviluppo dell'olivo.

Il soleggiamento di cui si avvalgono tutte le colture della zona è relativamente elevato, con più di 2 700 ore all'anno, il che favorisce la crescita dell'olivo in tutte le sue fasi fenologiche di sviluppo.

Fattori umani

La specificità della zona geografica connessa ai fattori antropici è dovuta a pratiche agronomiche e olivicole incentrate sul rispetto delle caratteristiche originali del frutto e sulla sua successiva espressione negli oli extra vergini di oliva certificati.

Le olive sono raccolte direttamente dall'albero, con un grado di maturazione massima pari a 4 e secondo metodi rispettosi dell'integrità del frutto, e non sono mai raccolte dal terreno, essendo obbligatorio tenere separate le olive cadute da quelle che si trovano sull'albero, sane e fresche.

Il trasporto al frantoio è sempre effettuato con mezzi che evitano il danneggiamento e il deterioramento dei frutti e non è consentito l'immagazzinamento in nessuna fase del processo produttivo.

La temperatura di mescolamento non deve mai superare i 27 °C e l'olio extra vergine di oliva deve essere conservato a una temperatura compresa tra 25 °C e 13 °C.

L'olivicultura a Madrid è presente fin dall'epoca romana, ma il suo vero inizio e consolidamento coincide con l'arrivo degli arabi, che portarono nuove varietà, nuove tecniche e un aumento della produzione.

In relazione alla presenza romana nelle valli dei fiumi Tajuña, Jarama e Henares, vi sono prove di insediamenti urbani e di tenute agricole nei terreni più fertili. Gli scavi archeologici effettuati nelle enclaves di Verdugal, Las Dehesas e Casa de Tacona, nonché in altri siti, mostrano tracce della coltivazione degli olivi e della produzione di olio d'oliva vergine nella zona risalenti al 3° secolo d.C.

5.2. *Specificità del prodotto*

Le varietà di olivo coltivate nella zona geografica sono le seguenti: Cornicabra, Castellana, Manzanilla Cacereña, Carrasqueña, Gordal, Asperilla e Redondilla. Si tratta di varietà adatte alle condizioni pedoclimatiche e colturali della zona geografica. Queste varietà hanno perpetuato nel tempo la loro presenza nella zona attraverso la selezione naturale, adattandosi perfettamente alle condizioni prevalenti nella regione e garantendo un'identità multivarietale con proprietà uniche, definite e presenti in nessun'altra zona olivicola del mondo.

Si noti che la zona geografica di produzione è un territorio di transizione tra aree di produzione monovarietale dominanti. La zona di produzione delle olive si trova quindi tra la zona di produzione monovarietale della varietà Cornicabra di Toledo (a sud) e la zona di produzione monovarietale della varietà Castellana a La Alcarria (a est), in cui si rileva in particolare anche la presenza delle varietà Manzanilla Cacereña, Carrasqueña, Gordal, Asperilla e Redondilla.

Questo assemblaggio naturale di varietà principali e secondarie consente di ottenere profili sensoriali singolari, che costituiscono un'altra caratteristica distintiva unica.

I risultati ottenuti dal lavoro di ricerca mostrano valori significativi riguardanti il contenuto di pigmenti totali, circostanza interessante per il loro carattere antiossidante in assenza di luce. Gradi e livelli differiscono in base agli studi scientifici specifici condotti nella zona di produzione.

Gli studi di caratterizzazione dell'olivo e degli oli extra vergini di oliva della zona geografica confermano costantemente le proprietà antiossidanti dell'olio «Aceite de Madrid», per il quale è richiesto un contenuto totale di polifenoli superiore a 300 ppm al momento dell'estrazione.

L'olio «Aceite de Madrid» presenta un profilo organolettico complesso con intensità medio-alte e una presenza chiaramente percepibile di almeno tre descrittori. Si percepiscono aromi di oliva, mandorla, erba, foglia, mela, pomodoro e banana. La caratterizzazione organolettica è completata da sentori di olive e frutta sana e fresca e da una presenza equilibrata di amaro e piccante.

5.3. *Legame causale tra la zona geografica e le caratteristiche del prodotto*

Le caratteristiche dei suoli della zona geografica, indicate nella caratterizzazione dell'ambiente fisico, evidenziano la presenza di suoli calcarei, con un pH compreso tra 8 e 8,5, una saturazione in basi del 100 %, una profondità effettiva da moderata a bassa che, in aggiunta a condizioni climatiche caratterizzate da scarse precipitazioni e dall'esistenza di gelate, costituiscono un ecosistema selettivo. Nel tempo, queste caratteristiche hanno consentito il perpetuarsi di varietà che, attraverso una selezione naturale, sono state riconosciute come perfettamente adatte a questo ambiente (Rallo et al. 2005), offrendo un prodotto finale specifico e differenziato dalle altre regioni olivicole a livello mondiale.

Le varietà di olivo presenti e riconosciute sono in grado di resistere a condizioni di temperatura estreme, anche in presenza di gelate. Queste varietà adattate presentano quindi elevati valori di polifenoli totali, riflesso e risposta alle difficili condizioni pedoclimatiche, ai periodi di raccolta selettiva precoce e all'impronta multivarietale esclusiva.

Il momento della raccolta indicato nella descrizione del prodotto, associato alle pratiche agronomiche ed oleotecniche, alle consegne immediate dei frutti non appena raccolti, alle basse temperature e ai tempi di lavorazione ridotti, consente di ottenere livelli di pigmenti totali particolari direttamente legati a tali condizioni e di esigere valori superiori a 10 ppm per la certificazione dell'olio.

Le rigide condizioni pedoclimatiche di coltivazione sopra descritte danno luogo a momenti puntuali di stress nell'olivo. Questo aspetto, documentato nella bibliografia scientifica, porta a una reazione della pianta che intensifica i descrittori sensoriali dell'olio extra vergine di oliva (Civantos et al., 1999). Ciò è indicato nel disciplinare, che richiede un fruttato chiaramente percepibile con valori minimi di intensità pari ad almeno 3,5 punti.

I profili sensoriali complessi, evidenziati dalla presenza di almeno tre sentori di fruttato, sono direttamente legati al carattere multivarietale dell'olio «Aceite de Madrid», che ogni singola varietà arricchisce con descrittori organolettici specifici propri. Questa realtà è influenzata anche dalle particolari condizioni climatiche nelle varie fasi di produzione, con valori favorevoli di umidità minima dell'aria dovuti alla presenza significativa dei fiumi indicati nella zona geografica, e dai valori relativamente elevati di soleggiamento di cui gode il territorio.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/06_32pliegodecondiciones.pdf

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT